



COMUNE DI TAORMINA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 Ottobre 2021
ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 51 del 4 settembre 2023

OGGETTO: Approvazione atto transattivo, pratica n. 55 (avv. Sala Angelo) – Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione dell'atto.

L'anno duemilaventitre il giorno 4 del mese di settembre, alle ore 14,00 e seguenti, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Presente da remoto	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X		
Dr.ssa Maria Di Nardo	Componente	X		
Dott.ssa Tania Giallongo	Componente		X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa La Ianca Domenica nella qualità di segretario verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taormina, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 8 - 9 novembre 2021 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott.ssa Tania Giallongo, Dott.ssa Maria Di Nardo e Dott. Lucio Catania;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2021 si è regolarmente insediata presso il Comune di Taormina eleggendo quale presidente il Dr. Lucio Catania.

PRESO ATTO:

della complessità della gestione liquidatoria, per quanto emerso allo stato degli atti, e della necessità di completare il processo sotteso alla gestione dissestuale;

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva presentata dall'Avv. Angelo Sala, prot. n. 16 dell'11 gennaio 2022, (pratica n. 55) per prestazioni professionali dell'importo di € 7.075.094,41;

VISTO QUANTO SEGUE, CHE COSTITUISCE PREMESSA DEL PRESENTE ATTO

- l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. 57/17 del 31/03/2017 emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 7816/2013 (riunito al n. 7817/2013 R.G.), con la quale Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha così stabilito: “ 1.Accoglie la
- Domanda di accertamento proposta dal Comune di Taormina e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto di transazione del 5.6.2008; 2.Accoglie le domande riconvenzionali di accertamento proposte da Greco Francesco e da Sala Angelo e, per l'effetto, dichiara che Greco Francesco e Sala Angelo hanno il diritto a percepire per l'attività oggetto di causa, prestata in favore del Comune di Taormina, rispettivamente l'importo di € 96.230,69 e di € 74.853,31, oltre iva al 20%, cpa al 2%, e spese generali nella misura del 12,50%; 3. Accoglie la domanda di ripetizione di indebitto proposta dal Comune di Taormina nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna Greco Francesco e Sala Angelo alla restituzione della differenza tra gli importi rispettivamente ricevuti - € 195.041,04 e € 161.803,79 - e gli importi loro spettanti, come determinati al superiore capo 2, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfacimento del credito; 4. Rigetta le residue domande riconvenzionali dei resistenti; 5. Compensa per metà le spese di lite e, conseguentemente, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della residua metà di dette spese, che liquida in € 8.672,00, per compensi ed € 338,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%”;
- la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 92/2022 del 10/2/2022, emessa a definizione del procedimento R.G. 768/2017, ha rigettato l'appello proposto dall'avv. Francesco Greco e dall'avv. Angelo Sala avverso l'ordinanza n. 57/17 del 31/03/2017 del Tribunale di Messina;
- l'atto di precetto notificato in data 4/4/2019, in uno alla suddetta ordinanza, rilasciata in forma esecutiva il 24/04/2018, con il quale il Comune di Taormina ha intimato all'Avv. Francesco Greco il pagamento della complessiva somma di Euro 71.452,00;
- l'atto di precetto notificato in data 21/06/2018, in uno alla suddetta ordinanza, con il quale il Comune di Taormina ha intimato all'Avv. Angelo Sala il pagamento della complessiva somma di Euro 68.771,39;
- l'atto di citazione notificato in data 2/08/2018, con il quale l'Avv. Angelo Sala ha proposto opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato, contestandone la correttezza e chiedendone l'annullamento, l'inefficacia e/o altra declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anzidetto. Tale procedimento risultava essere iscritto al n. 11395/2018 R.G. del Tribunale Civile di Palermo;
- la sentenza n. 344/2021 dell'11/01/2021, depositata e resa pubblica il 30/01/2021, emessa a definizione del sopra citato giudizio, già notificata a mezzo pec in data 2/02/2021, con la quale il Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Angela Notaro, ha così, statuito: “- dichiara l'atto di precetto notificato in data 21.06.2018 dal Comune di Taormina all'avv. Angelo Sala efficace limitatamente all'importo di € 64.682,79; - condanna l'opponente al pagamento in favore del Comune di Taormina delle spese di lite da quest'ultimo sostenute per la fase cautelare e di merito, per la quota di $\frac{3}{4}$, che liquida, per l'intero, in complessivi € 15.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - dichiara compensate fra le parti le spese di lite per la fase cautelare e di merito per la restante quota di $\frac{1}{4}$ ”;
- il successivo procedimento sommario di cognizione, introdotto dall'Avv. Angelo Sala contro il Comune di Taormina, iscritto al n. 6735/2018 R.G. del Tribunale di Messina, avente ad oggetto il riconoscimento e liquidazione dei compensi professionali, inerenti incarichi di natura giudiziale e stragiudiziale conferiti dall'Ente al legale;

VISTA, INOLTRE

- la deliberazione n. 15 del 13/3/2023, con la quale il Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina ha proposto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato dall'Avv. Angelo Sala, in via chirografia e nella misura dell'importo di Euro 169.280,74;

- la successiva nota del 2/5/2023, con la quale il Comune di Taormina ha comunicato al professionista che l'importo proposto in pagamento ammonta ad Euro 101.568,44 (pari al 60% dell'importo ammesso al passivo) e di avere accantonato l'importo di Euro 84.640,37, ossia il 50% dell'importo ammesso al passivo;
- l'atto di citazione notificato dall'avv. Angelo Sala al Comune di Taormina, iscritto al n. 2283/2023 del Tribunale di Messina, con il quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva del suddetto Comune per €7.075.094,41, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2022 da ogni singola scadenza e con privilegio ex art. 2751 bis c.c.
- il successivo atto di precetto notificato in data 11/08/2023, con il quale il Comune di Taormina ha, nuovamente, intimato all'Avv. Angelo Sala il pagamento della complessiva somma di Euro 84.121,95, oltre gli ulteriori interessi legali maturati e maturandi e le successive spese occorse ed occorrente sino all'effettivo soddisfo, con avvertimento e diffida che non dando esecuzione entro dieci giorni entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, si sarebbe proceduto coattivamente; - il successivo atto di precetto notificato in data 23/08/2023, con il quale il Comune di Taormina ha, nuovamente, intimato all'Avv. Francesco Greco il pagamento della complessiva somma di Euro 74.121,92, oltre gli ulteriori interessi legali maturati e maturandi e le successive spese occorse ed occorrente sino all'effettivo soddisfo, con avvertimento e diffida che non dando esecuzione entro dieci giorni entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, si sarebbe proceduto coattivamente;
- la nota inoltrata in data 11.08.2023, con la quale il legale dell'Avv. Sala ha manifestato la disponibilità del Suoi assistiti a definire bonariamente ogni loro pretesa, precisando che l'Avv. Angelo Sala avrebbe, quindi, rinunciato alle domande azionate nei confronti del Comune di Taormina nei procedimenti iscritti ai numeri 6735/2018 e 2283/2023 R.G., per un preteso credito pari ad €. 7.075.094,41, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022, a fronte della rinuncia, da parte dell'Ente, a qualsivoglia pretesa scaturente dai crediti vantati nei confronti degli Avv.ti Angelo Sala e Francesco Greco, in virtù dei titoli giudiziale sopra richiamati;
- la nota inoltrata in data 23/08/2023, con la quale il legale del Comune di Taormina, al fine di poter rappresentare all'Ente l'ipotesi transattiva formulata, ha rappresentato la necessità che la rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti dell'Ente Comunale, per qualsivoglia titolo, ragione e/o causale, venisse formulata espressamente anche dall'Avv. Francesco Greco, considerando, in caso, contrario, la proposta transattiva formulata soltanto nell'interesse dell'Avv. Angelo Sala;
- la nota inoltrata in data 23/08/2023, con la quale il legale degli Avvocati Angelo Sala e Francesco Greco ha confermato la disponibilità anche, dell'Avv. Francesco Greco, a definire bonariamente la lite, attraverso la rinuncia ai rispettivi crediti, a qualsivoglia titolo, ragione e/o causale vantati nei confronti dell'Ente Comune;

RITENUTO opportuno e vantaggioso per l'Ente, definire, in via bonaria e transattiva, il contenzioso in atto nonché ogni proprio reciproco rapporto di dare ed avere anche in forza di precedenti provvedimenti giudiziari.

DELIBERA


1. Di approvare l'atto di transizione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a sottoscrivere l'atto transattivo
- 3, Dare atto che, con la sottoscrizione dell'allegato atto transattivo, le parti non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi motivo, causa o ragione rinunciando ad ogni azione giudiziaria in corso e a promuoverne di ulteriori. Ogni rapporto di qualsivoglia natura intercorso o intercorrente tra le parti sarà da ritenersi, pertanto, con la sottoscrizione della transazione allegata definitivamente tacitato ed estinto e nessuna delle parti potrà in futuro rivendicare alcunché per titoli, attività e/o quant'altro riferito a periodi anteriori alla data odierna.

4. Trasmettere la presente deliberazione per la successiva sottoscrizione, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, agli Avv.ti Dario Greco, Giuseppe Melazzo e Luciana De Robertis.
5. Disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione ed, altresì, la trasmissione al Segretario Generale, al Sindaco, e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti.


Letto, approvato e sottoscritto


Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Domenica La Ianca)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania 

Dott.ssa Maria Di Nardo 

Dott.ssa Tania Giallongo _____

ATTO TRANSATTIVO

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **04** del mese di **SETTEMBRE**,

da una parte:

- il **COMUNE DI TAORMINA – COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**, corrente in Taormina Corso Umberto 146, P.I./C.F: 00299100834, in persona del Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taormina, Dott. Lucio Catania, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. 51/2023 del 4/09/2023 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, elettivamente domiciliato in Messina, Via Enzo Geraci n. 23 is. 78, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Melazzo, C.F.: MLZGPP72M17F158E, che lo rappresenta e difende;

dall'altra parte:

- l'Avv. **Francesco GRECO**, nato il 13/02/1962 a Palermo, C.F.: GRCFNC62B13G273K e l'Avv. **Angelo SALA**, nato il 04/11/1958 a Palermo, C.F.: SLANGL58S04G273A, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Ferrara n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Dario Greco, C.F.: GRCDRA71D29G273R, che li assiste ai fini del presente atto.

P r e m e s s o

- l'ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., n. 57/17 del 31/03/2017 emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 7816/2013 (riunito al n. 7817/2013 R.G.), con la quale Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha così stabilito: “ 1. Accoglie la domanda di accertamento proposta dal Comune di Taormina e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del contratto di transazione del 5.6.2008; 2. Accoglie le domande riconvenzionali di accertamento proposte da Greco Francesco e da Sala Angelo e, per l'effetto, dichiara che Greco Francesco e Sala Angelo hanno il diritto a percepire per l'attività oggetto di causa, prestata in favore del Comune di Taormina, rispettivamente l'importo di € 96.230,69 e di € 74.853,31, oltre iva al 20%, cpa al 2%, e spese generali nella misura del 12,50%; 3. Accoglie la domanda di ripetizione di indebito proposta dal Comune di Taormina nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna Greco Francesco e Sala Angelo alla restituzione della differenza tra gli importi rispettivamente ricevuti - € 195.041,04 e € 161.803,79 - e gli importi loro spettanti, come determinati al superiore capo 2, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfacimento del credito; 4. Rigetta le residue domande riconvenzionali dei resistenti; 5. Compensa per metà le spese di lite e, conseguentemente, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente della residua metà di dette spese, che liquida in € 8.672,00, per compensi ed € 338,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%”;



- la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 92/2022 del 10/2/2022, emessa a definizione del procedimento R.G. 768/2017, ha rigettato l'appello proposto dall'avv. Francesco Greco e dall'avv. Angelo Sala avverso l'ordinanza n. 57/17 del 31/03/2017 del Tribunale di Messina;
- l'atto di precetto notificato in data 4/4/2019, in uno alla suddetta ordinanza, rilasciata in forma esecutiva il 24/04/2018, con il quale il Comune di Taormina ha intimato all'Avv. Francesco Greco il pagamento della complessiva somma di Euro 71.452,00;
- l'atto di precetto notificato in data 21/06/2018, in uno alla suddetta ordinanza, con il quale il Comune di Taormina ha intimato all'Avv. Angelo Sala il pagamento della complessiva somma di Euro 68.771,39;
- l'atto di citazione notificato in data 2/08/2018, con il quale l'Avv. Angelo Sala ha proposto opposizione, ex art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato, contestandone la correttezza e chiedendone l'annullamento, l'inefficacia e/o altra declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anzidetto. Tale procedimento risultava essere iscritto al n. 11395/2018 R.G. del Tribunale Civile di Palermo;
- la sentenza n. 344/2021 dell'11/01/2021, depositata e resa pubblica il 30/01/2021, emessa a definizione del sopra citato giudizio, già notificata a mezzo pec in data 2/02/2021, con la quale il Tribunale di Palermo - Terza Sezione Civile, in persona del G.U. Dott.ssa Angela Notaro, ha così, statuito: *"- dichiara l'atto di precetto notificato in data 21.06.2018 dal Comune di Taormina all'avv. Angelo Sala efficace limitatamente all'importo di € 64.682,79; - condanna l'opponente al pagamento in favore del Comune di Taormina delle spese di lite da quest'ultimo sostenute per la fase cautelare e di merito, per la quota di 3/4, che liquida, per l'intero, in complessivi € 15.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - dichiara compensate fra le parti le spese di lite per la fase cautelare e di merito per la restante quota di 1/4"*;
- il successivo procedimento sommario di cognizione, introdotto dall'Avv. Angelo Sala contro il Comune di Taormina, iscritto al n. 6735/2018 R.G. del Tribunale di Messina, avente ad oggetto il riconoscimento e liquidazione dei compensi professionali, inerenti incarichi di natura giudiziale e stragiudiziale conferiti dall'Ente al legale;
- la deliberazione n. 66 del 22/7/2021, con la quale il Consiglio del Comune di Taormina ha dichiarato il dissesto e la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'Amministrazione della Gestione dell'Indebitamento;
- l'istanza, trasmessa a mezzo pec, in data 11/1/2022, con la quale l'Avv. Angelo Sala ha chiesto l'ammissione, in via privilegiata - ex art. 2751 bis c.c. - dei pretesi crediti professionali vantati nei confronti del Comune di Taormina, quantificati nell'importo complessivo di Euro 7.075.094,41;

- la deliberazione n. 15 del 13/3/2023, con la quale il Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina ha proposto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato dall'Avv. Angelo Sala, in via chirografia e nella misura dell'importo di Euro 169.280,74;

- la successiva nota del 2/5/2023, con la quale il Comune di Taormina ha comunicato al professionista che l'importo proposto in pagamento ammonta ad Euro 101.568,44 (pari al 60% dell'importo ammesso al passivo) e di avere accantonato l'importo di Euro 84.640,37, ossia il 50% dell'importo ammesso al passivo;



- l'atto di citazione notificato dall'avv. Angelo Sala al Comune di Taormina, iscritto al n. 2283/2023 del Tribunale di Messina, con il quale è stata chiesta l'ammissione alla massa passiva del suddetto Comune per €7.075.094,41, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2022 da ogni singola scadenza e con privilegio ex art. 2751 bis c.c.

- il successivo atto di precetto notificato in data 11/08/2023, con il quale il Comune di Taormina ha, nuovamente, intimato all'Avv. Angelo Sala il pagamento della complessiva somma di Euro 84.121,95, oltre gli ulteriori interessi legali maturati e maturandi e le successive spese occorse ed occorrente sino all'effettivo soddisfo, con avvertimento e diffida che non dando esecuzione entro dieci giorni entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, si sarebbe proceduto coattivamente;

- il successivo atto di precetto notificato in data 23/08/2023, con il quale il Comune di Taormina ha, nuovamente, intimato all'Avv. Francesco Greco il pagamento della complessiva somma di Euro 74.121,92, oltre gli ulteriori interessi legali maturati e maturandi e le successive spese occorse ed occorrente sino all'effettivo soddisfo, con avvertimento e diffida che non dando esecuzione entro dieci giorni entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, si sarebbe proceduto coattivamente;

- la nota inoltrata in data 11.08.2023, con la quale il legale dell'Avv. Sala ha manifestato la disponibilità del Suoi assistiti a definire bonariamente ogni loro pretesa, precisando che l'Avv. Angelo Sala avrebbe, quindi, rinunciato alle domande azionate nei confronti del Comune di Taormina nei procedimenti iscritti ai numeri 6735/2018 e 2283/2023 R.G., per un preteso credito pari ad €. 7.075.094,41, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2022, a fronte della rinuncia, da parte dell'Ente, a qualsivoglia pretesa scaturente dai crediti vantati nei confronti degli Avv.ti Angelo Sala e Francesco Greco, in virtù dei titoli giudiziale sopra richiamati;

- la nota inoltrata in data 23/08/2023, con la quale il legale del Comune di Taormina, al fine di poter rappresentare all'Ente l'ipotesi transattiva formulata, ha rappresentato la necessità che la rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti dell'Ente Comunale, per qualsivoglia titolo, ragione e/o causale, venisse formulata espressamente anche dall'Avv. Francesco Greco, considerando, in caso, contrario, la proposta transattiva formulata soltanto nell'interesse dell'Avv. Angelo Sala;

- la nota inoltrata in data 23/08/2023, con la quale il legale degli Avvocati Angelo Sala e Francesco Greco ha confermato la disponibilità anche, dell'Avv. Francesco Greco, a definire bonariamente la lite, attraverso la rinuncia ai rispettivi crediti, a qualsivoglia titolo, ragione e/o causale vantati nei confronti dell'Ente Comune;

- con la sottoscrizione del presente atto, le parti, intendono definire, in via bonaria e transattiva, il contenzioso in atto nonché ogni proprio reciproco rapporto di dare ed avere anche in forza di precedenti provvedimenti giudiziari.

.==== === ===

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante ed essenziale del presente atto, proprio al fine di definire il contenzioso in atto e quello già concluso con provvedimenti giudiziari, nonché ogni reciproco rapporto di dare ed avere tra le stesse, anche in forza di precedenti provvedimenti giudiziari, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1.= Il Comune di Taormina, in persona del Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taormina, Dott. Lucio Catania, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a porre in esecuzione qualsivoglia pretesa creditoria vantata nei confronti degli Avvocati Angelo Sala e Francesco Greco, oggi ammontante a complessivi Euro 158.243,87 ed, in ogni caso, a qualsivoglia pretesa creditoria, per titolo, ragione e/o causale direttamente e/o indirettamente discendenti dai titoli giudiziari indicati in premessa, rinunciando, conseguentemente, agli atti di precetto già notificati ai legali, rispettivamente, in data 11/8/2023 e 23/8/2023, che non saranno portati in esecuzione, nonché ad ogni eventuale ulteriore ragione creditoria discendente da altro titolo, pur se qui non espressamente citato;

2.= Gli Avvocati Angelo Sala e Francesco Greco, preso atto della rinuncia ai ad ogni pretesa formulata dall'Ente Comunale nei termini di cui al precedente punto 1) del presente atto, accettano la stessa e, contestualmente, rinunciano a tutti i rispettivi crediti pretesi, azionati o non azionati, richiesti e/o non ancora richiesti nei confronti del Comune di Taormina, per qualsivoglia titolo, ragione e/o causale direttamente e/o indirettamente discendente da tutta l'attività professionale, di natura giudiziale e stragiudiziale, dagli stessi esercitata, negli anni, in favore del Comune medesimo, ivi incluso l'importo complessivo di Euro 7.075.094,41, oggetto dei procedimenti già azionati dall'Avv. Angelo Sala contro l'Ente comunale, iscritti ai numeri 6735/2018 R.G. e 2283/2023 R.G. del Tribunale di Messina, quanto il credito già riconosciuto dalla Commissione Straordinaria di liquidazione, sempre in favore dell'Avv. Sala, in via chirografaria e per il minor importo di Euro 169.280,74, a seguito dell'istanza di ammissione alla massa passiva trasmessa dal professionista all'Ente in data 11/01/2022.

3.= L'Avv. Angelo Sala rinunzia, conseguentemente, a tutte le domande azionate contro il Comune di Taormina nei giudizi iscritti ai numeri 6735/2018 R.G. e 2283/2023 R.G. del Tribunale di Messina, che saranno abbandonati dalle parti e cancellati, rinunciando, altresì, agli effetti dell'istanza di ammissione alla massa passiva trasmessa al Comune di Taormina in data 11/1/2022, nonché al credito riconosciuto dalla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune, in via chirografaria e per il minor importo di Euro 169.280,74;

4.= Il Comune di Taormina, in persona del Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Taormina, Dott. Lucio Catania, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione n. /2023 del 4/09/2023 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, preso atto delle rinunzie formulate dagli Avv.ti Angelo Sala e Francesco Greco, nei termini di cui ai precedenti punti 2) e 3) del presente atto, accetta le stesse;

5.= Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto che, rispettate le superiori condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), non avranno reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi motivo, causa o ragione rinunciando ad ogni azione giudiziaria in corso e a promuoverne di ulteriori. Ogni rapporto di qualsivoglia natura intercorso o intercorrente tra le parti è da ritenersi, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto definitivamente tacitato ed estinto e nessuna delle parti potrà in futuro rivendicare alcunché per titoli, attività e/o quant'altro riferito a periodi anteriori alla data odierna.

6.= Le spese di registrazione della presente saranno a carico della parte eventualmente inadempiente a titolo di maggior danno.

7.= Sottoscrivono la presente, anche ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà professionale gli Avv.ti Dario Greco, Giuseppe Melazzo e Luciana De Robertis.

Letto, confermato e sottoscritto.

Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente – Dr Lucio Catania

Avv. Angelo Sala

Avv. Francesco Greco

Avv. Dario Greco

Avv. Giuseppe Melazzo

Avv. Luciana De Robertis



